

**ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 20 FEBBRAIO 2019 SULLA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' STAGIONALE PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE**

Il giorno 16/3/2020, si sono incontrati (in via telematica) Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL per procedere alla sottoscrizione del presente Accordo d'integrazione all'accordo raggiunto in data 20 febbraio 2019 in tema di assunzione a tempo determinato del personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa

Considerato che:

- l'art. 13 del Decreto del MEF fissava al 23 luglio la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per i possessori di redditi di cui all'art. 34, c. 4 del D. Lgs. 241/97;
- l'art. 16 bis, c. 5 del D. L. 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai CAF dipendenti, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti;
- tale modifica dei termini sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2021;
- il D.L. 9/2020, nell'affrontare l'emergenza sanitaria COVID 19, al fine di agevolare i cittadini nella gestione degli adempimenti, ha modificato tale termine, anticipandolo al 1° gennaio 2020;
- le Parti, in data 20 febbraio 2019 avevano definito in uno specifico accordo l'attività stagionale dei CAF, prevedendo, tra l'altro, "che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale."

Tutto ciò considerato,

le Parti, prendendo atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano che le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale dei CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 20 febbraio 2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine ed alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano:

*"Ricorso delle assunzioni a tempo determinato*

*Per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D. Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal c.c.n.l. del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.*

*Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 - come modificato dalla L. n. 96/2018 - per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.*

*Diritto di precedenza*

*I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro."*



Donato Rampaci



Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge e di contratto.

*Letto, confermato e sottoscritto*

**CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA**

*Daniello Rampen*

**Filcams CIGL**

~~*[Signature]*~~  
**Fisascat CISL**

**Uiltucs UIL**

*[Signature]*

*[Signature]*